

## FATTO

Oggetto di causa è un contratto di appalto stipulato tra l'appaltatore T. ed il committente C..

In particolare, promuovendo la presente controversia, T. deduce un inadempimento contrattuale di C., asseritamente consistito nel non avere reso adeguatamente transitabile lo stradello di accesso al cantiere, ciò che ha comportato lo sprofondamento dell'autogrù di T. al momento del transito. Sulla base di tale

narrativa, parte attrice domanda pertanto la risoluzione del contratto di appalto e la condanna di controparte a risarcire il danno subito.

Resiste C., in rito eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito; nel merito deducendo di non avere alcuna responsabilità in ordine allo sprofondamento dell'autogrù e domandando invece in via riconvenzionale il risarcimento del danno

a propria volta subito per il fermo cantiere e per il noleggio di altra autogrù.

La controversia è stata istruita dal Giudice inizialmente procedente con l'esame dei testi indotti dalle parti in ordine alle circostanze di merito.

Questo Giudice, al quale il fascicolo è per la prima volta pervenuto all'udienza del 21/4/2009, ha invece dapprima escusso il teste indicato sull'unica circostanza rilevante ai fini della decisione in ordine all'eccezione di incompetenza; e poi ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi decidere con sentenza anche la questione sulla competenza, non essendo applicabile *ratione temporis* l'art. 38 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69/2009.

## DIRITTO

E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata da parte convenuta correttamente contestando tutti i tre fori alternativi astrattamente ipotizzabili in tema di diritti di obbligazioni.

Invero, da una prima angolazione, è pacifico che il foro generale delle persone giuridiche *ex art. 19 c.p.c.*, sancisce la competenza del Tribunale di Treviso sezione distaccata di Conegliano, avendo parte convenuta la propria sede legale presso Corbanese (TV).

Da una seconda angolazione, alla medesima competenza del Tribunale di Treviso sezione distaccata Conegliano, conduce anche il *forum contractus ex art. 20 prima parte c.p.c.*, *id est* uno dei due criteri di collegamento invocati dalla difesa di parte attrice.

Invero, è emerso che il contratto *inter partes* è stato stipulato presso la sede della C., atteso che l'offerta contrattuale formulata dalla T. con il documento 4 non è stata accettata dalla convenuta proprio per la ritenuta eccessività del prezzo di noleggio dell'autogrù; e che la T. ha quindi telefonicamente formulato una controproposta avente ad oggetto il minor prezzo di € 1.165 più IVA, controproposta accettata da C. (cfr. deposizione teste P., che ha riferito di avere personalmente effettuato, dalla sede della convenuta, la telefonata di cui trattasi).

Deriva che, *ex art. 1326 c.c.*, il contratto deve ritenersi stipulato presso la sede della convenuta.

Da ultimo, neppure idoneo a supportare la competenza dell'adito Tribunale di Piacenza è l'altro criterio di collegamento invocato dalla difesa di parte convenuta, e cioè il *forum destinatae solutionis* di cui all'art. 20 ultima parte c.p.c. Sul punto, va innanzitutto premesso che, in tema di determinazione della competenza territoriale nel caso di azione di risarcimento del danno da

inadempimento contrattuale -ciò di cui trattasi- per obbligazione dedotta in giudizio ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria e primaria rimasta inadempita, e non quella derivata e sostitutiva (Cass. n. 245/2008, Cass. n. 1026/2003, Cass. n. 5832/1999, Cass. n. 10169/1993).

Ciò detto, l'obbligazione originaria dedotta in giudizio da parte dell'attore è quella relativa alla pretesa mancata realizzazione di opere necessarie a rendere accessibile l'accesso dell'autogrù al cantiere di Castelverde (CR), a nulla rilevando che il

*petitum* riguardi la richiesta di risarcimento del danno da adempiere nel luogo previsto dall'art. 1182 c.c.

Pertanto, il *forum destinatae solutionis* coincide con il Tribunale di Cremona, territorialmente competente in ordine alla mancata realizzazione delle opere di cantiere.

Conclusivamente, deve essere sancita la competenza alternativa del Tribunale di Treviso sezione distaccata Conegliano e del Tribunale di Cremona.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c.

**P.Q.M.**

**il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere alternativamente competenti il Tribunale di Treviso sezione distaccata Conegliano o il Tribunale di Cremona;
- condanna T. s.r.l. a rifondere a CEFAS s.a.s. di Pol Diego & C le spese di lite del giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 11/10/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria il .....

IL CANCELLIERE